

**SCHEMA DI**  
**CONTRATTO DI APPALTO**  
**PER LA FORNITURA DI NUOVI LABORATORI MOBILI**  
**E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER**  
**L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI**  
**ESISTENTI**  
**PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI**  
**MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA**  
**LOTTO N. 2**

**Adeguamento dei 2 laboratori mobili esistenti e fornitura di**  
**attrezzature**

**CUP E79E13000390006 - CIG 5722270695**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_,

il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

in Palermo, nella sede della Direzione Generale di ARPA SICILIA, sita in  
Corso Calatafimi n. 217/219, innanzi a \_\_\_\_\_, nella qualità di

\_\_\_\_\_, sono presenti:

1) Il dott. Francesco Licata di Baucina, nato a Palermo, l'8 agosto 1949, il  
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore  
Generale, giusta nomina di cui al D.A. n. 118/GAB del 30 luglio 2012 e  
legale rappresentante dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente  
Sicilia (ARPA SICILIA), Codice fiscale 97169170822 e partita IVA  
05086340824, con sede legale in Palermo (C.A.P. 90129), Corso  
Calatafimi n. 217/219, ove per la carica è domiciliato;

2) il Sig/la Sig.ra \_\_\_\_\_, documento identità  
n. \_\_\_\_\_, rilasciata il \_\_\_\_\_ da  
\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (mese)  
\_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità di  
\_\_\_\_\_ della  
con sede legale in \_\_\_\_\_ (C.A.P. \_\_\_\_\_), via n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA n. \_\_\_\_\_ e  
numero di iscrizione nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità io \_\_\_\_\_ sono certo, aventi la  
piena capacità giuridica ed in possesso dei requisiti di legge, dichiarano di  
voler rinunciare, come effettivamente rinunciano, con il mio consenso, alla  
presenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il seguente atto, rispetto al  
quale

### **PREMETTONO CHE**

1. con D.D.G. di ARPA Sicilia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è decretato di:
  - indire gara a procedura aperta per la realizzazione di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete di monitoraggio aria, suddivisa in n. 2 lotti;
  - si sono approvati gli atti progettuali, stilati ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, tra cui il presente schema di contratto, il DUVRI ed il prospetto economico;

– si sono approvati gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con i relativi modelli di dichiarazione allegati;

– si è stabilito di procedere, per la tipologia dell'oggetto dell'appalto, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82, comma 2, lett. a), dello stesso Decreto;

– si è fissato l'importo complessivo dell'appalto, con riferimento alle prestazioni da capitolato, in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, calcolato come da prospetto economico degli oneri complessivi allegato al bando.

2. L'appalto *de quo* prevede n. 2 lotti e, per quanto di interesse al presente contratto, il lotto n.2, avente ad oggetto l'adeguamento dei 2 laboratori mobili esistenti e fornitura di attrezzature, per l'importo di € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, di cui:

Valore posto a base d'asta pari ad € \_\_\_\_\_ dtre IVA.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € \_\_\_\_\_

3. della procedura di gara veniva data pubblicità ai sensi degli artt. \_\_\_\_\_ del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. mediante pubblicazione, in particolare, sulla \_\_\_\_\_;

4. con D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il lotto n.2 è stato aggiudicato definitivamente per euro \_\_\_\_\_,

( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) dedotto il ribasso offerto del \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) sulla base d'asta di euro \_\_\_\_\_ oltre IVA al \_\_\_\_\_ %

pari ad euro \_\_\_\_\_ per un totale di

€ \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ – Partita IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e Codice Fiscale \_\_\_\_\_, con sede

legale in \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_;

5. l’Agenzia, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha

dato comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutti i soggetti, così

come previsto dall’art. 79 del D.Lgs. n.163 del 2006 ed ha proceduto ad

effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta per

la partecipazione alla gara, e relative al possesso dei requisiti;

6. i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, e che i termini dilatori

previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 sono decorsi

senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la

procedura in oggetto;

7. dell’esito di gara veniva data pubblicità mediante pubblicazione, in

particolare, sulla \_\_\_\_\_;

8. in riferimento all’oggetto delle prestazioni del presente contratto, come da

dichiarazione resa negli atti di indizione della procedura, non sono attive

convenzioni, sul portale Consip S.p.A., per l’acquisizione di beni e servizi

uguali o analoghi a quelli oggetto della procedura, in ossequio alle

disposizioni di cui al d.l. n.95 del 6 luglio 2012, convertito, con

modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e alle previsioni della

delibera di Giunta Regione Siciliana n.317 del 4 settembre 2012 e della

successiva Direttiva di attuazione dell’Assessorato all’Economia del 2

ottobre 2012;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti come in epigrafe individuate convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1 – Rinvio a documenti**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come tutti i documenti qui di seguito elencati e richiamati anche se non materialmente allegati:

1. Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 278 del 28/04/2011 di approvazione dell'Accordo di programma ARPA/DRA, di cui alla Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale";
2. D.D.G. di ARPA Sicilia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di indizione della gara;
3. Bando e disciplinare di gara;
4. Gli elaborati progettuali e le relazioni;
5. Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dalla ditta;
6. D.D.G. di ARPA Sicilia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di aggiudicazione definitiva;
7. Cauzione definitiva in forma di polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_;
8. Comunicazione a firma di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, acquisita in atti con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente ad oggetto

l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., e della l.r. 20 novembre 2008 n. 15, e ss.mm.ii., contenente:

- gli estremi identificativi del conto corrente unico dedicato, acceso presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_;
- le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto sopradetto;

9. Il DUVRI per i rischi da interferenza ai sensi del D.L.gs. n.81/08, allegato " \_\_\_\_\_ " al presente contratto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008;

10. Il Documento Unico di Regolarità contributiva relativo all'Appaltatore di cui all'art. 6 del D.P.R. n.207 del 2010, rilasciato dall'I.N.P.S. di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

11. La documentazione comprovante il possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici, e precisamente:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

12. Comunicazione dell' Ufficio provinciale del lavoro di \_\_\_\_\_ relativo a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.3 della l. n. 68/99 e ss. mm. ed ii.;

13. Modello GAP compilato nella parte relativa a

\_\_\_\_\_ ;

14. Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, comprensivo di allegati,

allegato “ \_\_\_\_\_ ” al contratto, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n.

207/2010.

Degli allegati al presente contratto non viene data lettura per espressa rinuncia

dei componenti, che dichiarano di ben conoscerli.

### **Art. 2 – Oggetto**

L’ARPA Sicilia, come rappresentata in comparsa, affida a

\_\_\_\_\_, come rappresentata in comparsa, che in appalto

accetta, l’adeguamento dei 2 laboratori mobili esistenti e fornitura di

attrezzature.

Sono compresi nell’appalto, oltre alla fornitura, anche l’installazione e la

messa in funzione, la garanzia delle attrezzature e il servizio di manutenzione

“full service”, tutti gli interventi di allacciamento e collegamento per rendere

adeguati i laboratori a contenere e far funzionare le attrezzature in piena

sicurezza, e i corsi al personale ARPA.

I beni forniti devono essere nuovi.

Sono compresi anche l’imballaggio, il trasporto, il carico e lo scarico, la

garanzia delle attrezzature e i corsi al personale ARPA.

Devono essere forniti tutti i manuali di istruzione delle apparecchiature in

italiano sia in versione CD o DVD che cartacea.

Le caratteristiche minime dei beni sono descritte negli allegati al Capitolato

descrittivo e prestazionale, facente parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni in oggetto secondo le modalità e la tempistica previste dal presente contratto, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara, che costituiscono parti integranti del presente contratto.

### **Art. 3 – Garanzia dei prodotti**

I prodotti forniti dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto devono essere nuovi di fabbrica, di ultima produzione ed esente da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione oppure a vizi dei materiali.

La garanzia deve avere la durata minima di 24 mesi a partire dalla data del certificato di verifica di conformità delle attrezzature e collaudo.

Per le attrezzature scientifiche la garanzia deve essere di tipo "on site" ovvero in caso di guasti o malfunzionamento della strumentazione fornita, che non può essere risolto in loco, l'Appaltatore è tenuto a riparare il guasto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare, entro il termine di 5 giorni, l'operatività della strumentazione, la ditta provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dall'inizio dell'intervento.

Inoltre, qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento delle apparecchiature presso i centri di riparazione della Ditta o altri centri specializzati, la restituzione all'Amministrazione deve essere effettuata, a cura e a spese della ditta stessa, entro 30 gg. lavorativi.

Qualora tale ultima previsione non possa essere rispettata l'appaltatore assumerà l'onere di fornire ed installare, entro il medesimo termine di giorni

30, una equivalente apparecchiatura sostitutiva al fine di consentire al laboratorio il prosieguo delle attività analitiche senza ulteriori interruzioni e fino alla restituzione dell'apparecchiatura in riparazione.

Nel caso in cui, per vizi coperti dalla garanzia, la strumentazione (o parte di essa) non possa essere utilizzata per periodi superiori a 12 (dodici) giorni e la somma di tali periodi superi i 120 (centoventi) giorni, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'appaltatore un ulteriore periodo della garanzia di sei mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento della strumentazione, senza diritto - da parte dell'appaltatore - ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Qualora l'impresa non adempia al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, quanto necessario ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

**Art. 4 – Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “Full Service”**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono comprensive del servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “Full Service” (tutto compreso). Tale servizio di assistenza tecnica e manutenzione ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data del certificato di verifica di conformità ed include, su tutte le parti che costituiscono le strumentazioni (compresi gli accessori), le seguenti diverse tipologie di manutenzione con la formula “all in”:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione correttiva.

La ditta deve assicurare la tempestività dell'intervento di riparazione e fornire le parti di ricambio guaste.

Inoltre le spese di trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta deve fornire l'elenco dei tecnici che incaricherà ed il relativo recapito telefonico.

Per ogni intervento tecnico dovrà essere redatto apposito foglio di lavoro o relazione descrittiva firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento per conto dell'appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPA Sicilia.

#### **Art. 4.1 - Interventi Ordinari**

L'obiettivo di tale tipo di manutenzione è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo delle apparecchiature fornite, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi per la qualità dei dati così come previsto dalla normativa vigente.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato e idoneamente addestrato che utilizzi la lingua italiana.

La ditta deve garantire interventi tecnici semestrali di tipo "Full Service" con ricambistica e materiali di consumo, da effettuarsi "in situ".

Tra gli interventi ordinari è ricompresa la taratura – ove prevista - degli strumenti e/o loro componenti.

Gli interventi devono essere concordati preventivamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ARPA Sicilia e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia.

#### **Art. 4.2 - Interventi Correttivi**

Gli interventi di manutenzione correttiva senza limiti devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi, a seguito di richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ARPA Sicilia che può essere inoltrata tramite fax, e-mail o telefono.

Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare, entro il termine di cui sopra, l'operatività della strumentazione, la ditta provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro ulteriori 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio dell'intervento.

Inoltre, qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento delle apparecchiature presso i centri di riparazione della Ditta o altri centri specializzati, la restituzione all'Agenzia deve essere effettuata a cura e a spese della ditta stessa entro 30 gg. lavorativi.

Qualora tale ultima previsione non possa essere rispettata l'appaltatore assumerà l'onere di fornire ed installare, entro il medesimo termine di giorni 30, una equivalente apparecchiatura sostitutiva al fine di consentire al laboratorio il prosieguo delle attività analitiche senza ulteriori interruzioni e fino alla restituzione dell'apparecchiatura in riparazione.

#### **Art. 5 - Corsi di formazione al personale ARPA Sicilia**

L'Appaltatore, in esecuzione del presente contratto, dovrà erogare corsi di formazione per il personale tecnico dell'Agenzia, da effettuarsi presso la Sede della Direzione generale di ARPA Sicilia, come specificato nell'allegato Capitolato.

In particolare, il corso sarà effettuato in due sessioni, per un numero di almeno

10 persone i cui nominativi saranno indicati dall'Amministrazione, e precisamente:

- una prima sessione di almeno due giorni a seguito del collaudo delle apparecchiature, e concernente prevalentemente i principi e le modalità di funzionamento di esse;
- una seconda sessione della durata di almeno cinque giorni, relativa all'utilizzo delle apparecchiature, alla manutenzione ed al controllo ordinario di essa.

#### **Art. 6 – Durata, efficacia, decorrenza**

Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., redigerà, in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'esecutore, una copia di tale verbale sarà trasmessa al Responsabile del procedimento. L'esecutore potrà richiedere, se lo desidera, rilascio di copia conforme.

Le prestazioni oggetto del presente contratto andranno eseguite entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, di cui al superiore art. 4 decorrerà dalla data di certificazione dell'avvenuta positiva verifica di conformità e collaudo.

L'appaltatore assume l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione della data di consegna, a mezzo fax, almeno 15 gg. prima.

#### **Art. 7 - Localizzazione dell'Appalto**

Le prestazioni oggetto del presente contratto andranno eseguite, con le modalità prescritte, presso i locali della Direzione Generale di ARPA Sicilia sita in Corso Calatafimi 219, con ingresso da Via Cappuccini n. 86, 90129 Palermo.

#### **Art. 8 – Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Parimenti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'ARPA Sicilia per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

È fatto obbligo, inoltre, all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste di risarcimento avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

L'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in

violazione degli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dall'Amministrazione.

Nessuna responsabilità di alcun tipo verrà imputata all'Appaltatore per eventuali inadempienze degli obblighi previsti in virtù del presente contratto dovuti a cause di forza maggiore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni e/o incidenti di qualsiasi natura causati da negligenza e/o imperizia del proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele ad uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'esecuzione del contratto.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi e costi:

- L'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e certificazioni che si rendano necessarie;
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione del contratto, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il suo personale;
- Fornire idonea copertura assicurativa antinfortunistica agli operatori;
- L'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- I costi, inclusi di oneri annessi e connessi per l'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 9 – Norme di sicurezza**

Tutte le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, che è allegato al presente contratto.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare dovrà:

- Dotare il personale delle attrezzature ad uso personale, di dispositivi di protezione individuale, di indumenti da lavoro appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza;
- Adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- Osservare gli adempimenti dettati dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii.

#### **Art. 10 – Verifiche di conformità**

La verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto verrà affidata ad un Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 299 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. Al termine dell'installazione, l'appaltatore ne darà comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto affinché l'Amministrazione possa procedere alla verifica della conformità dei beni forniti e al collaudo delle attrezzature secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.

La verifica di conformità e il collaudo dei beni avverrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui sopra.

L'Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà affidare il collaudo delle attrezzature ad apposita commissione, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.

Verrà comunicato alla ditta il giorno e il luogo dove verrà effettuata la verifica di conformità in modo che l'impresa possa farsi rappresentare da propri incaricati alle operazioni. In ogni caso alle operazioni, devono partecipare i tecnici che svolgeranno il corso di istruzione al personale ARPA.

Le operazioni relative alle verifiche di conformità debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

La verifica di conformità delle attrezzature deve accertare che i beni consegnati siano corrispondenti a quelli offerti e accettati dall'Amministrazione in sede di gara.

La verifica deve prevedere l'esecuzione di tutte le prove necessarie alla valutazione della rispondenza delle prestazioni strumentali con quelle dichiarate in sede di gara.

Per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, devono essere usati prodotti di comune impiego presso l'Agenzia, i prodotti consumati sono a carico dell'impresa.

I soggetti incaricati della verifica, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti a quelle offerte e accettate in sede di gara.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene che possano essere eliminati, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna di cui al successivo art. 11.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i soggetti incaricati della verifica, e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

L'impresa non può in tal caso impugnare in alcun modo i risultati della verifica di conformità.

La regolare verifica di conformità delle attrezzature non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della stessa ma che vengano in seguito accertati

Nel caso di esito negativo della verifica, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa le forniture non accettate entro 15 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire all'impresa i beni rifiutati addebitando tutte le spese di facchinaggio e spedizione all'impresa stessa, ovvero di trattenerli applicando, in tal caso, una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all' 1% dell'importo di aggiudicazione.

Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma superiore, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'impresa.

L'Amministrazione non risponde dei furti e delle avarie che dovessero verificarsi durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Il Certificato di verifica delle prestazioni relative al servizio di assistenza tecnica e manutenzione di cui al superiore art. 4 sarà emesso semestralmente, in corso di esecuzione, e dopo l'ultimazione delle prestazioni.

Le operazioni relative alla verifica di cui al periodo precedente debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

#### **Art.11 – Inadempienze contrattuali e penali**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Nel caso di inadempimento parziale o totale, l'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà difformi a quanto richiesto. Ovvero in mancanza di ulteriori pagamenti pendenti, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altri appalti in corso con l'Amministrazione, ovvero rivalersi sulla cauzione definitiva.

Le penali saranno notificate e addebitate all'Appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

In ordine all'applicazione delle penali, eventuali cause di forza maggiore che dovessero ritardare le attività dovranno essere notificate dall'Appaltatore al Direttore dell'esecuzione del contratto che a sua volta informerà il Responsabile del procedimento.

L'Amministrazione, valutate le ragioni addotte dall'appaltatore, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) nel caso di manchevolezza e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, verrà applicata una penalità pari al 0,3‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale, salvo, l'eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi;
- b) nel caso di ritardo nelle consegne e installazioni o nella messa in funzione delle attrezzature, verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 30 giorni;
- c) nel caso di ritardo nel ritiro dei beni rifiutati a seguito della verifica di conformità, verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare del contratto, per ogni giorno di ritardo nel ritiro;
- d) nel caso di ritardo degli interventi previsti in garanzia verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti in gara;
- e) nel caso di intervento correttivo non effettuato verrà applicata una penalità pari allo 0,3‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti in gara;
- f) nel caso l'impresa non garantisca l'intervento semestrale di manutenzione ordinaria verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale per ogni giorno completo di ritardo rispetto al giorno concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- g) nel caso non venga svolto il secondo corso di istruzione successivo alla verifica di conformità verrà applicata una penale pari all'1‰

dell'ammontare dell'importo contrattuale per ogni giornata non effettuata;

h) nel caso contravvenga agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 6 della medesima legge.

Sono fatte salve eventuali altre penali, applicabili secondo la normativa vigente, in cui l'Appaltatore dovesse incorrere.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ed ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente contratto, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalendosi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo complessivo contrattuale, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento ed incassare la cauzione.

#### **Art. 12 - Variazioni in corso d'opera**

Nel corso di esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, nel

rispetto delle procedure di cui al comma 4 del sopra citato art.311 del D.P.R. n.207/2010.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Art. 13 – Cauzione**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'Appaltatore costituisce cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. Mm. ed ii. a mezzo di polizza fideiussoria n.\_\_\_\_\_ stipulata in data\_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ di euro\_\_\_\_\_ con efficacia, ai sensi del D.M. 12 marzo 2004, n.123, dalla data odierna e validità per tutto il periodo di manutenzione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata come segue:  
in misura pari al 70 % del valore dell'importo, a conclusione positiva del collaudo e della verifica di conformità di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, escluso il servizio di manutenzione.

Lo svincolo del restante 30% avverrà a conclusione del periodo del servizio di manutenzione, previa positiva attestazione di regolare esecuzione, resa secondo le norme di legge.

Lo svincolo, nei termini e per gli importi di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento attestante la positiva verifica di conformità della fornitura.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' Amministrazione.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione rappresenta inadempimento del garante nei confronti del contraente per il quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato all'Amministrazione.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

#### **Art. 14 - Corrispettivo**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto per la somma complessiva di euro \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) oltre € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) quale oneri per la sicurezza per interferenze, più IVA al \_\_\_\_\_% pari ad euro € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ).

Il Contraente riconosce remunerativo il prezzo d'appalto comprensivo di tutti gli oneri ed i costi diretti e indiretti e rinuncia nel modo più completo ad ogni pretesa di indennità o compenso non espressamente previsto nel presente contratto. Tale importo è fisso, fatta eccezione per quanto previsto, nei limiti in cui applicabile, dall'art 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. ed alla l. r. 20 novembre 2008, n. 15, e ss.mm.ii. L'Appaltatore dovrà, pertanto, far confluire tutte le somme relative al presente appalto sul numero di conto corrente unico, a tal scopo dedicato, acceso presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ su cui è/sono delegati ad operare il sig/sigg.ri \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si dovrà avvalere del succitato conto corrente per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, o assegno circolare non trasferibile, indicando il CIG 5722270695 e il CUP E79E13000390006.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto e la Stazione Appaltante informerà del fatto la Prefettura.

*Nel caso di subappalto*

Con riferimento ai contratti di sub- appalto, l'Appaltatore, si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.2 della L. r. 20 novembre 2008 n. 15, e ss.mm.ii. nonché all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136. L'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore e il subappaltatore, inoltre, si obbligano a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte principale agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 16- Finanziamento e Pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono finanziate con i fondi della linea di intervento 2.3.1 B-D Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013 in attuazione all'Accordo di programma stipulato fra il Dipartimento Regionale della Regione Siciliana dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia approvato con decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 278 del 28/04/2011.

I pagamenti del compenso per le prestazioni oggetto del presente contratto saranno effettuati dietro presentazione delle relative fatture, utilizzando il conto corrente dedicato, sulla base degli stati di avanzamento come di seguito specificato:

Per la quota relativa alla fornitura:

1. € \_\_\_\_\_ (*pari al 20% dell'importo offerto per la fornitura*) a titolo di anticipazione, a seguito della controfirma da parte dell'affidatario del verbale di avvio e previa presentazione di cauzione, in forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa; La fideiussione deve essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Agenzia e cioè al momento del pagamento del saldo della fornitura di cui al seguente punto 2.

2. € \_\_\_\_\_ (*pari al restante 80% dell'importo offerto in sede di gara per la fornitura*), a conclusione positiva della verifica di conformità e del collaudo, previa emissione dell'attestazione di regolare fornitura emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

Per la quota relativa ai servizi di manutenzione:

3. € \_\_\_\_\_ (*pari al 20% dell'importo offerto in sede di gara per i servizi*), a titolo di anticipazione, a seguito della controfirma da parte dell'affidatario del verbale di avvio e previa presentazione di cauzione, in forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

La fideiussione deve essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa da parte dell'Agenzia e cioè al momento del pagamento del saldo della fornitura di cui al seguente punto 5.

Tale garanzia sarà gradualmente ed automaticamente svincolata ogni anno in relazione ai SAL di pagamento nel corso dell'intervento, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Agenzia.

Il recupero dell'anticipazione avverrà in percentuale contestualmente ai pagamenti descritti ai successivi punti 4 e 5;

4. € \_\_\_\_\_ (*pari al 55% dell'importo offerto per i servizi di manutenzione*) con rate semestrali posticipate previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento;

5. € \_\_\_\_\_ (*pari al 25% dell'importo offerto per i servizi di manutenzione*) a saldo, a conclusione del servizio previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" Corso Calatafimi n. 219 - 90129 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824, ed inviate in via Cappuccini n. 86 - 90129 Palermo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sottoporrà copia del verbale di verifica e collaudo al Responsabile del procedimento per il visto di conferma e richiederà alla Struttura SA3 - Patrimonio, Provveditorato ed Economato - la verifica della regolarità contributiva (DURC) presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Successivamente l'appaltatore potrà emettere la fattura per l'importo stabilito nel verbale di verifica che tiene conto delle eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso.

I pagamenti delle fatture avverranno entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture, al termine della procedura sopra descritta, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, previa verifica di conformità delle prestazioni resa nelle forme di legge, verifica in materia di regolarità contributiva di cui all'art 6 del D.P.R. n.207/2010 e verifiche fiscali di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n.602/1073.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi del DDG di affidamento, della data del verbale di avvio e del contratto, il CIG 5722270695, il CUP E E79E13000390006, il numero di conto corrente dedicato e il finanziamento cui fanno capo e dovranno essere emesse in conformità alle vigenti norme in materia.

In caso di R.T.I. non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, l'Amministrazione opera una ritenuta dello 0,50 per cento. Tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via

definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

### **Art. 17 - Risoluzione del Contratto**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti pubblici, sono cause di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., da esercitarsi previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, le seguenti:

- a) qualora l'appaltatore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
- b) utilizzo da parte dell'appaltatore di un conto corrente diverso da quello unico indicato all'Amministrazione, ai sensi della l.r. n. 15/2008;
- c) svolgimento di operazioni sul conto corrente unico dedicato da parte di persone diverse da quelle indicate all'Amministrazione come delegate;
- d) mancata risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore o sub-contraente per inadempimenti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) inottemperanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - competente, della notizia di cui al precedente punto;
- f) effettuazione di transazioni relative al presente contratto attraverso strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile;
- g) rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria per favoreggiamento, nell'ambito di

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'art.2 della l.r. n.15/2008;

h) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del credito, cessione del contratto e in relazione all'obbligo di riservatezza;

i) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;

j) sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti nel Bando di gara;

k) accertamento successivo alla stipula del contratto, nei confronti dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore autorizzato, di elementi relativi alla sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 252/1998; di cui all'art 92 comma 4, del D. Lgs. n.159/2011;

l) acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo a carico dell'appaltatore, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.5 dell'8 gennaio 2013, ovvero emersione nei suoi confronti di ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altri soggetti, oggetto di informazioni antimafia, dal valore interdittivo ai sensi del Protocollo di legalità;

m) concretamento di fattispecie che costituiscono motivo di risoluzione ai sensi del Protocollo di legalità;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicare

all'Appaltatore con raccomandata A.R. nel rispetto della disciplina di cui all'art. 136 del D.Lgs. n.163/2006 e, inoltre, qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 10% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010.

L'Amministrazione, inoltre, ha diritto di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.135 del D.Lgs. n.163/2006, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;

c) per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

d) nel caso in cui l'appaltatore non segua le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. n. 207/2010;

e) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa si considera assoluta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. Inoltre, l'Amministrazione, ha la facoltà di interpellare, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n.163/2006, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico, di cui all'art.8 del D.P.R. n.207/2010..

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

- nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni della consistenza del servizio oltre i limiti previsti al precedente art. 12 ;
- in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

### **Art. 18 – Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna delle prestazioni oggetto del presente contratto.

*ovvero*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e secondo le specifiche previste dal bando di gara, dal disciplinare e dal Capitolato Speciale.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Nel caso di subappalto approvato l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Ai fini dei pagamenti, l'Appaltatore ha

l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge e di quelli ai precedenti commi, Amministrazione può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 19 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, a seguito di regolare e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Agenzia di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ed non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

L'Appaltatore/cedente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare al cessionario il CIG n. 5722270695, e il CUP E79E13000390006, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG e CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 20 - Cessione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad altri Enti in caso di trasferimento di funzioni o di eventuali accordi che dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

La cessione di contratto da parte dell'Appaltatore è nulla ai sensi del comma 1, dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione del presente

contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 21 - Sospensione**

L'Amministrazione può sospendere l'esecuzione del presente contratto, in presenza di circostanze particolari o per ragioni di pubblico interesse o necessità, di cui all'art.308 del D.P.R. n.207/2010. La sospensione e l'avvenuta ripresa dell'esecuzione sono oggetto di apposito verbale, redatto dall'Amministrazione in contraddittorio con l'Appaltatore.

#### **Art. 22 - Recesso**

L'Amministrazione può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile e nel caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente contratto per fatto o colpa dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. n.207/2010.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte del servizio eseguito, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

#### **Art.23 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento dell'incarico. Esso è obbligato, sotto ogni profilo, ad

osservare la normativa vigente o emanata in corso d'opera a tutela dei lavoratori in materia assistenziale, previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nell'esecuzione dell'appalto, anche qualora l'attività venga prestata direttamente nei locali dell'Amministrazione appaltante, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltreché il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto o regolamento vigenti o emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali.

L'Appaltatore deve applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti da applicarsi.

#### **Art. 24 - Obbligo di riservatezza**

L'Appaltatore è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni relative alle attività dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del presente contratto e si obbliga, altresì, a non divulgarli in alcun modo, a non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza del presente appalto, vengano considerati e mantenuti come riservati.

L'appaltatore si impegna, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle diverse fasi dello sviluppo della fornitura non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite dall'Agenzia e senza la formale autorizzazione della stessa.

Ulteriore impegno dell'Appaltatore è quello di osservare le disposizioni interne dell'Amministrazione ed ad usare le cautele necessarie perché, durante l'esecuzione dell'appalto, nel trattamento di dati siano garantiti i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 25 - Foro competente**

Tutte le eventuali controversie tra l'ARPA - Sicilia e l'Appaltatore riguardanti la volontà, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto saranno devolute – ove non si siano risolte in via amministrativa – alla competenza del giudice ordinario. Le parti convengono che per tali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

E' espressamente escluso l'intervento arbitrale.

#### **Art. 26- Spese contrattuali - Oneri diversi- Registrazione**

Il presente contratto sarà soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm. ed ii. Sono a carico dell'Appaltatore Contraente tutte le spese di copia, bollo, registrazione, comprese eventualmente quelle notarili, ed ogni altra spesa concernente

l'esecuzione del contratto nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto di appalto.

#### **Art. 27 - Elezione domicilio**

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:

- ARPA Sicilia, via Cappuccini n. 86 - 90129 Palermo;

- \_\_\_\_\_

#### **Art. 28 - Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

A tal riguardo l'ARPA Sicilia, in osservanza al disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e ss. mm. ed ii., informa che i dati in possesso dell'Amministrazione sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse all'esecuzione del presente contratto. Il trattamento di tali dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché la piena osservanza della legge e viene gestito direttamente dall'Amministrazione in qualità di titolare.

All'interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ed ii..

La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti.

#### **Art. 29 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente contratto, dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e suoi allegati, dall'Offerta presentata in sede di gara dalla ditta si fa espresso riferimento agli articoli del Codice Civile ed alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e ss. mm. ed ii., sui contratti della Pubblica Amministrazione.

Richiesto io \_\_\_\_\_ ho ricevuto il presente atto, da me redatto, letto ai comparenti, i quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza.

Per l'ARPA SICILIA

Per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: art. 8 (Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore); art. 11 (Inadempienze contrattuali e penali); art. 16 (Finanziamento e Pagamenti); art. 17 (Risoluzione del Contratto); art. 22 (Recesso); art.24 (Obbligo di riservatezza); art. 25 (Foro competente); art. 28 (Trattamento dei dati personali).

Per l'Appaltatore

\_\_\_\_\_